dal 1° agosto 1866, epoca in cui si vuol mettere in esecuzione la presente tariffa.

Non vi sono che due mezzi: quello di stornare i fondi; ma lo storno di fondi guasterebbe tutto l'esercizio municipale, perchè alla metà dell'anno non lo si può fare che per seduta straodinaria; ora ciò guasterebbe gli altri servizi che hanno correlazione coi fondi stornati. L'altro mezzo sarebbe di sovrimporre sui dazi, che attualmente si percepiscono, quel tanto che la presente legge richiede. Ma, o signori, basta rimontare alla legge del 3 luglio 1864, la quale faceva facoltà ai comuni di porre sovrimposte a quella tariffa, per vedere che ne verrà evidentemente per legittima conseguenza, che questo sopraccarico di dazio peserà sui bilanci comunali, costituendone una pretta sottrazione.

Rimarrebbe un'ultima risorsa, che è quella di fare dei debiti; ma i municipi dovendo fare dei debiti, avrebbero un aggravio negli anni venturi; e se la Commissione ha stabilito nel suo progetto di legge che i comuni non potessero soffrire un sopraccarico maggiore della presente tariffa, ne consegue che essi sarebbero premuti al di là del possibile e delle forze loro.

Quindi è necessario che il mio emendamento venga accettato, tanto più che la perdita non sarebbe grave in confronto del male che produrrebbe.

Io prego la Camera di mettere in bilancia le somme che la Commissione crede di ricavare, e gli inconvenienti che ne seguono pei comuni, e son sicuro che essa non esiterà pur un momento, a far traboccare la bilancia dalla parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevele Calvanese, e ne dirò brevemente le ragioni.

Io prego la Camera di distinguere due specie di variazioni che la Commissione ha proposto di introdurre nella tariffa in vigore. La tariffa fu variata aumentando le tasse pei diversi articoli indicati nella tariffa stessa, e aggiungendone di nuovi sui quali prima non si percepiva la tassa di consumazione.

Quanto ai prodotti sui quali è già stabilita una tassa dalla legge del 1864, applicando la proposta della Commissione, non si fa altro che aumentare la misura di un dazio in percezione, ed i comuni cui viene imposto l'obbligo di corrispondere al Governo un aumento di dazio, hanno alla loro volta il diritto di esigerlo dai contribuenti. Non c'è nessun inconveniente, perchè tutta la differenza starà in ciò che, invece di percevere in una data misura, si perceverà in una misura alquanto più elevata.

Per conseguenza la Commissione era venuta nella determinazione, massime sull'istanza del ministro delle finanze (il quale bisogna che faccia conto su tutte le risorse possibili), era venuta nella determinazione, dico, di proporre che per questa parte la legge andasse in vigore il 1° agosto 1866; ma considerando che bisognerà pur lasciare a' comuni un certo tempo (quantunque non sianvi gravi difficoltà), e considerando poi ancora che la lunga discussione a cui ha già dato luogo la legge, discussione che dovrà ancora prolungarsi anche per quella che dovrà avvenire nell'altro ramo del Parlamento, porterà ad un'altra perdita di tempo, la Commissione è venuta nella determinazione di protrarre alquanto l'epoca in cui debba applicarsi la tariffa più elevata, e che sia fissata al 1° settembre 1866.

Calcolando poi il maggior introito che i comuni avrebbero potuto fare in seguito dell'applicazione delle nuove e più elevate tariffe, la Commissione ha riconosciuto che l'aumento produrrebbe un maggior introito che, pei comuni chiusi, sarebbe stato superiore al 40 per cento in confronto di quello che attualmente percevono, e pei comuni aperti del 30 per cento, ed aveva fissato rispettivamente al 40 ed al 30 per cento l'aumento da pagarsi alle finanze dello Stato.

Tuttavia per venire in sollievo ai comuni, ai quali viene imposto un nuovo onere che riversano sui contribuenti, ma che certo loro arreca un qualche disturbo amministrativo, la Commissione è venuta nella risoluzione di diminuire alquanto la somma da pagarsi allo Stato, di ridurla alla metà, e di lasciare l'altra metà a vantaggio dei comuni, i quali corrisponderanno al Governo il 20 per cento d'aumento se trattasi di comuni chiusi, ed il 15 per cento se trattasi di comuni aperti.

Nè questo fatto esce punto dalle regole ordinarie dell'amministrazione comunale, perchè ognuno sa che, in forza dell'articolo 121 della legge comunale, quando sopravvengono nuove entrate nel comune, queste nuove entrate sono incassate secondo le norme ordinarie, ed in questo caso i comuni da un lato le riceveranno dai contribuenti, mentre dall'altro lato le verseranno nelle casse dello Stato. Per conseguenza la Commissione, principalmente per non perdere un'entrata assicurata alle finanze, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Calvanese, e prega la Camera di accettare l'articolo 57 colle modificazioni che la Commissione vi ha introdotto.

VIACAVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

VIACAVA. Desidero uno schiarimento dalla Commissione, ed è se ha provveduto a togliere un inconveniente che può nascere dall'articolo 57 che ora si sta discutendo.

Io leggo nel regolamento annesso alla legge del dazio e consumo 3 luglio 1864 il secondo alinea dell'articolo 110 il quale si esprime così:

« Se la legge del dazio e consumo o la tariffa subissero essenziali modificazioni, potrà il Governo e potranno i comuni chiedere la rescissione del contratto, purchè la disdetta sia data sei mesi prima dell'attuazione della legge che modificasse l'attuale. Non vi sarà luogo ad indennizzo. »